

DELIBERA N. 139/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione Lista Consumatori
nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.a.
(Emittenti televisive Rai Uno — Rai Due e Rai Tre)
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28
(5 maggio - 31 maggio 2004)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 9 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 7 aprile 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuto in data 3 giugno 2004 (prot. n. 254/EE/04/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per

la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali e nelle trasmissioni di approfondimento previste nei palinsesti delle emittenti televisive *Rai Uno*, *Rai Due* e *Rai Tre*, nel periodo dal 5 maggio al 31 maggio 2004, si evidenzia costantemente l'assenza dei candidati della lista esponente nel corso della campagna per le elezioni europee, rispetto alla presenza assicurata ad altri candidati e ad altre liste, in particolare nella trasmissione "Primo Piano", edizione del 1 giugno 2004 – in cui è stata riportata non integralmente l'intervista registrata - e nel Tg2 del 2 giugno successivo, ore 18.00, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso – Ufficio Garanzie* dell'Autorità (nota in data 3 giugno 2004 (prot.n. 267/EE/04/NA), pervenute in data 8 giugno 2004 (prot. n. 295/EE/04/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia, nel merito rileva che:

1. *la denuncia in questione ripropone le stesse doglianze prospettate con gli esposti del 19 e 20 maggio 2004, in relazione ai quali l'Autorità si è pronunciata con la delibera di archiviazione n. 85/04/CSP del 25 maggio 2004, e con le denunce del 26 maggio, 31 maggio e 1 ° giugno 2004, in relazione alle quali è intervenuta la delibera di archiviazione n. 94/04/CSP del 3 giugno 2004;*
2. *infatti, è stato affermato il principio secondo cui la valutazione dei programmi di approfondimento informativo discende da una verifica complessiva dei programmi, che non si può limitare ad una singola trasmissione;*
3. *in applicazione di tale enunciato, nel servizio del TG2 nell'edizione del 2 giugno 2004, alle ore 18.00, della durata di pochi secondi, sono state riportate le opinioni di alcuni partiti "su Bush e sulla festa del 2 giugno ", e non quella del denunciante;*
4. *in particolare, poi, nella trasmissione di "Primo Piano" del 1 ° giugno 2004, secondo la quale sarebbe stata tagliata l'intervista rilasciata dall'Avv. Rienzi, si precisa che l'evento di cronaca oggetto di approfondimento era il pubblico appello del Presidente Berlusconi a non disperdere il voto e sul punto è stato intervistato l'esponente, la cui intervista è stata resa aderente al tema trattato non inserendo le ultime tre parole che facevano riferimento ad affermazioni dell'on. D 'Alema. Pertanto, la doglianza dell'esponente doveva formalizzarsi non ai sensi della legge n. 28/00, ma con una richiesta di rettifica, come si evince dall 'allegato comunicato, che lo stesso Avv. Rienzi ha inviato alla redazione di "Primo Piano ";*
5. *infine, l'Avv. Rienzi è stato presente, nel corso dell'attuale campagna elettorale, in alcuni programmi di informazione, nei quali, per la sua specifica competenza, ha avuto modo di intervenire (in particolare, nella puntata del 10 aprile 2004 del programma "In famiglia ", ove è stato intervistato sul tema delle truffe a danno*

degli anziani, nella puntata del 15 aprile 2004 della trasmissione "Uno Mattina ", nel quale è intervenuto sul tema dell'ecomafia e delle discariche abusive, in data 26 maggio 2004 in un servizio del Tg1 delle ore 01.30, nella puntata del TG3 "Primo Piano" del 1 ° giugno 2004, relativamente alla polemica generatasi fra l'On. Berlusconi e i piccoli partiti, nell'edizione del Tg Parlamento del 1° giugno 2004, ore 01.30, a proposito delle azioni a favore del consumatore, nell'edizione del Tg1 delle 13.30 del 2 giugno 2004 e in quella del Tg1 del 3 giugno successivo, ore 8.00;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO l'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004, ove si stabilisce al comma 1 che *"Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche"* e al comma 3 che *"Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio"*;

CONSIDERATO che con entrambe le delibere n. 85/04/CSP del 25 maggio 2004 e n. 94/04/CSP del 3 giugno 2004 l'Autorità ha disposto le archiviazioni degli atti in riferimento a singole trasmissioni informative;

RITENUTO opportuno, ai fini della valutazione dell'andamento della programmazione dell'informazione televisiva, procedere ad una verifica d'ufficio sulla base dei dati di monitoraggio disponibili fino al 7 giugno 2004, oltre, quindi, il periodo oggetto dell'esposto;

RILEVATO che dai dati forniti dal Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva risulta che la concessionaria pubblica ha assicurato, rispetto alla situazione monitorata ai fini dell'adozione della citata delibera n. 94/04/CSP del 3 giugno 2004, un'ulteriore presenza del soggetto esponente nel TG Parlamento del 1° giugno 2004 e nel Tg2 del 6 giugno 2004, ore 8.00;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti;
2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Napoli, 9 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian